

L'Unificazione della GIURISDIZIONE d'OLONA  
nell'anno 1791  
AVVISO PUBBLICO - del Giudice del SUPREMO TRIBUNALE

GIURISDIZIONE  
d'OLONA

1791

A V V I S O

Sopra alcuni ricorsi de' Sindaci del Fiume Olona, e di vari Magnai utenti di quel Fiume, né quali oltre le altre cose imploravano, che fosse istantaneamente provveduto alle usurpazioni delle acque, che commettevansi dai confinanti Possessori, per le quali veniva a mancare nel detto Fiume l'acqua necessaria a far ruotare i loro Mulini, mediante la Deputazione di un GIUDICE PRIVATIVO in tutta l'estensione del Fiume medesimo a norma di quanto prescrivere nelle così dette NUOVE COSTITUZIONI di questo Dominio al titolo " De Officio Commissarii, et Judicis Olonae ", il Supremo Tribunale sentito il parere della Commissione Giudiziaria, e considerando i bisogni, che esigono immediato provvedimento; affinché i Mulini ~~non~~ non rimangono senza la sufficiente acqua per la troppo necessaria ruotazione, ha per ora conferito al REGIO TRIBUNALE di PRIMA ISTANZA di MILANO la privata Giurisdizione in tutta l'estensione del suddetto Fiume Olona, affinché possa indilatatamente provvedere ai rappresentati bisogni, che esigano istantaneo riparo.

In conformità pertanto dell'ordinato dallo stesso SUPREMO ai notifica al pubblico la surriferita interinale Delegazione del predetto Regio Tribunale di Ia Istanza, affinché, occorrendo a qualunque Persona qualche provvedimento istantaneo riguardante il detto Fiume, possa dirigersi ad esso TRIBUNALE di PRIMA ISTANZA qual GIUDICE PRIVATIVO, da cui verrà somministrata pronta giustizia.

Dal Regio Tribunale d'Appello, Milano 14 Settembre 1790  
S P A N N O C C H I

DELFINONI.

In Milano per Gaetano Motta Stampatore al Malvantonone.

L'unificazione della GIURISDIZIONE d'OLONA  
nell'anno 1791  
Il DECRETO del TRIBUNALE SUPREMO d'appello nell'anno 1790

GIURISDIZIONE  
d'OLONA

1791

D E C R E T O

Sopra alcuni ricorsi de' SINDACI d'OLONA, e di vari Magnai utenti di quel Fiume, né quali imploravano, che fosse istantaneamente provveduto alle usurpazioni delle acque, che commettevansi da Confinanti Possessori, per le quali veniva a mancare nel detto Fiume, l'acqua necessaria a far ruotare i loro Mulini, e per ottenere altresì una stabile sistemazione per qualunque occorrenza, mediante la deputazione di un GIUDICE PRIVATIVO in tutta l'estensione del Fiume medesimo a norma di quanto prescrivere nelle così dette NUOVE COSTITUZIONI di questo Dominio al titolo " de officio Commissarii, et Judicis Olonae ", il Supremo Tribunale sentito il parere della Commissione Giudiziaria, considerando in primo luogo i bisogni, che esigono immediato provvedimento, affinché i Mulini non rimangano senza la sufficiente acqua per la troppo necessaria ruotazione, ed in secondo luogo il bisogno di stabilire un regolamento diretto alla conservazione del suaccenato Fiume, ha determinato, che rispetto al primo punto convenga per ora conferire a codesto REGIO TRIBUNALE di PRIMA ISTANZA la privata Giurisdizione in tutta l'estensione dell'OLONA, affinché possa indilatatamente provvedere ai rappresentanti bisogni, che esigano istantaneo riparo.

Si notifica pertanto ad esso REGIO TRIBUNALE di PRIMA ISTANZA, che il predetto SUPREMO TRIBUNALE lo ha specialmente delegato al diviso oggetto, e quindi che per parte di questo Regio Tribunale di Appello si farà pubblicare in conformità dell'ordinato dal Supremo medesimo il correlativo avviso, affinché il Pubblico rimanga inteso della predetta delegazione.

Rispetto poi al secondo punto esso SUPREMO TRIBUNALE si riserva di consultare a SUA MAESTA' quanto crederà conveniente.

Dal R. Tribunale d'Appello di Milano 14 Settembre 1790

Firmato ; SPANNOCCHI.

Signat DELFINONI.

*perché il dispaccio sopra  
il Regio Tribunale il 5 del 3/1/91. 1790  
anche se pubblicato il 9/1/91*